

I) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 ¹⁾ —

Contratto collettivo provinciale per il personale ispettivo delle scuole della Provincia di Bolzano per gli anni 2000 - 2003

3

1)Pubblicato nel B.U. 5 novembre 2002, n. 46.

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente contratto collettivo si applica al personale ispettivo di ruolo, al personale dirigente scolastico rispettivamente docente con incarico ispettivo ed al personale ispettivo per l'insegnamento della religione di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434](#), alla [legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12](#), nonché alle deliberazioni della Giunta provinciale 7 aprile 1997, n. 1322, del 3 aprile 2000, n. 1121, e dell' 8 maggio 2000, n. 1587.

(2) Per il personale ispettivo di ruolo trovano applicazione, inoltre, i seguenti articoli del CCNL 5 aprile 2001: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 39, 40. Valgono, inoltre, gli articoli 1 e 2 del CCNL per il biennio economico 2000-2001.

(3) Per gli ispettori/le ispettrici che sono dirigenti scolastici/scolastiche e per i/le docenti con incarico ispettivo trovano applicazione, inoltre, i seguenti articoli del CCNL 5 aprile 2001: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34.

(4) Per gli ispettori/le ispettrici per l'insegnamento della religione trovano applicazione, inoltre, i seguenti articoli del CCNL 5 aprile 2001: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34.

Art. 2 (Durata del contratto)

(1) Il presente contratto concerne il periodo dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2003 sia per la parte normativa che per la parte economica.

(2) Il presente contratto, alla scadenza di cui al comma 1, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, entro 3 mesi dalla scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo provinciale.

(3) Le norme contenute nel CCNL del 5 aprile 2001 e nel CCNL per il biennio economico 2000-2001, e quelle risultanti dal rinnovo del CCNL concernente il trattamento economico fondamentale nonché gli istituti dello stato giuridico diversi da quelli disciplinati dai contratti collettivi provinciali per il personale di cui all'articolo 1 per effetto del [decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434](#), trovano, con la stessa decorrenza prevista dai predetti contratti rispettivamente dal nuovo CCNL, applicazione anche per il medesimo personale di cui all'articolo 1, comma 2.

(4) Il presente contratto collettivo provinciale viene adeguato, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del [decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434](#), agli aspetti fondamentali degli istituti dello stato giuridico discendenti dal nuovo CCNL entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore dello stesso, con effetto dalla decorrenza prevista dal medesimo.

Capo II Relazioni sindacali

Art. 3 (Obiettivi e strumenti delle relazioni sindacali)

(1) Vengono applicate, in quanto compatibili con l'ordinamento scolastico provinciale, le disposizioni di cui all'articolo 3 del CCNL 5 aprile 2001.

Capo III

Disposizioni generali

Art. 4 (Funzione ispettiva)

(1) Il personale ispettivo fa parte della segreteria dipartimentale dell'intendente/della intendente scolastico/a competente ed opera sia individualmente sia collegialmente. Nel quadro della vigente normativa, gli/le ispettori/ispettrici concorrono alla definizione dell'ordinamento scolastico provinciale, alla individuazione e realizzazione delle finalità di istruzione e formazione, alla promozione ed attuazione efficace dei processi di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo. Le predette competenze, che connotano la funzione ispettiva, vengono esercitate in base alle direttive dell'intendente/della intendente scolastico/a competente.

(2) La funzione ispettiva si esplica, in particolare, nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) elaborare progetti per lo sviluppo della scuola e proposte per l'attuazione delle disposizioni nel settore formativo previste dalla normativa statale e provinciale;
- b) formulare proposte e pareri obbligatori in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, nonché alle iniziative di sperimentazione messe in atto ai vari livelli del sistema scolastico, curandone il coordinamento;
- c) definire proposte di adeguamento dei programmi di esame dei concorsi per l'assunzione nei ruoli provinciali del personale dirigente e docente;
- d) promuovere, animare, coordinare, monitorare e valutare le attività di formazione in servizio e di sviluppo professionale del personale dirigente e docente delle scuole di ogni ordine e grado;
- e) attendere alla formazione iniziale ed alla specializzazione del personale nel settore della scuola;
- f) svolgere attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alla predisposizione dei "piani dell'offerta formativa" (P.O.F.) e all'autovalutazione delle scuole nonché al sostegno e alla consulenza nei confronti dei/delle dirigenti scolastici/scolastiche;
- g) dare attuazione a sistematiche azioni di monitoraggio e di valutazione dell'andamento del sistema scolastico provinciale, con particolare attenzione ai processi di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, effettuati dalle istituzioni scolastiche;
- h) svolgere attività di studio, ricerca, consulenza tecnica per l'intendente scolastico/a competente, anche in collaborazione con le università e altri centri di ricerca provinciali, nazionali ed esteri;
- i) formulare proposte relative all'utilizzo dei libri di testo, dei sussidi didattici, delle tecnologie educative ed esprimere pareri in merito alla loro coerenza con i programmi di insegnamento;
- j) effettuare ispezioni e controlli su incarico dell'intendente/della intendente scolastico/a competente;
- k) mantenere gli opportuni contatti con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il personale ispettivo nazionale ed estero, anche partecipando ad iniziative che riguardano le innovazioni scolastiche. [2\)](#)

(3) Ai fini di un pertinente esercizio della funzione ispettiva nei termini descritti al comma 2, al personale ispettivo è riconosciuta autonomia di ricerca e di intervento professionali e facoltà di autoorganizzazione, attraverso l'istituzione formalizzata di propri organismi collegiali di gestione, sulla base delle direttive periodicamente emanate dall'intendente/dalla intendente scolastico/a competente.

2)Vedi gli artt. 7 e 8 del Contratto collettivo 22 aprile 2008.

Art. 5 (Incarichi aggiuntivi)

(1) Gli incarichi aggiuntivi vengono remunerati separatamente, se non rientranti nel profilo professionale.

Art. 6 (Formazione del personale ispettivo)

(1) A richiesta, il personale ispettivo può partecipare a corsi di formazione in Italia ed all'estero.

(2) La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata tra l'intendente scolastico/a competente e il personale ispettivo interessato ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.

(3) Il personale ispettivo può, inoltre, partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine, al personale ispettivo può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.

(4) Qualora l'amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal personale ispettivo ai sensi del comma 2 con l'attività di servizio e l'incarico affidato, può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

Art. 7 (Impegno di lavoro)

(1) Il personale ispettivo organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro in accordo con l'intendente scolastico/a competente, correlandoli in modo flessibile alle esigenze del proprio incarico ed in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare nonché agli orari di funzionamento delle istituzioni scolastiche. Nell'espletamento delle funzioni deve essere garantita la prestazione lavorativa di almeno 38 ore settimanali.

(2) Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini un'interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o, comunque, derivante da giorni di festività, al personale ispettivo deve essere in ogni caso garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.

Art. 8 (Valutazione del personale ispettivo)

(1) Per gli anni scolastici 2001/02 la valutazione del personale ispettivo avviene in base all'assolvimento dei compiti istituzionali.

(2) A partire dall'anno scolastico 2002/03 il sistema di valutazione del personale ispettivo deve rispettare i seguenti criteri generali:

- a) la valutazione annuale delle prestazioni avviene sulla base di obiettivi e risultati preventivamente concordati annualmente con l'intendente scolastico/a competente;
- b) oggetto della valutazione sono i risultati dell'attività ispettiva, previo colloquio con l'ispettore/ispettrice interessato/a;
- c) i criteri di valutazione dei risultati sono da determinare preventivamente con il personale ispettivo, compresi gli standard di qualità.

(3) Il sistema di valutazione di cui al comma 2 trova applicazione anche ai fini del rinnovo e della risoluzione del rapporto di incarico.

(4) La valutazione del personale ispettivo deve essere improntata ai principi di trasparenza e pubblicità dei criteri e deve, altresì, essere osservato il principio della partecipazione al procedimento della persona valutata, attraverso diretta interlocuzione da realizzare in tempi certi e congrui.

(5) La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

(6) La valutazione può essere anticipata, nel caso di rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.

Art. 9 (Congedi parentali, congedi, aspettative ed altre assenze)

(1) Per i congedi parentali, i congedi, le aspettative ed altre assenze, trovano applicazione le vigenti disposizioni del contratto collettivo provinciale per il personale docente, ad eccezione dei permessi per motivi di studio.

(2) Le disposizioni più favorevoli previste dalla disciplina di cui al comma 1, si applicano al solo periodo di permanenza nella Provincia di Bolzano, ferma restando l'applicazione della normativa meno favorevole contenuta nel CCNL all'atto dell'eventuale trasferimento del medesimo personale in scuole o istituti del restante territorio dello Stato.

(3) In caso di applicazione della normativa meno favorevole, la posizione giuridica ed economica del personale trasferito è comunque equiparata alla posizione corrispondente a quella riferita all'ultimo giorno di assenza di cui al comma 1, spettante in base al CCNL.

Art. 10 (Responsabilità civile e patrocinio legale)

(1) Per la responsabilità civile ed il patrocinio legale vengono applicate le disposizioni della [legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16](#).

Art. 11 (Servizio mensa)

(1) Il personale ispettivo accede al servizio mensa in forma diretta o indiretta, compresa quella mediante buoni pasto, alle medesime condizioni previste dalle vigenti disposizioni per il personale della Provincia.

Capo IV Aspetti economici

Art. 12 (Retribuzione di posizione)

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2001 e per la durata dell'incarico dirigenziale al personale ispettivo è corrisposta la retribuzione di posizione mensile, per dodici mensilità, corrispondente alla differenza tra:

- a) il trattamento lordo annuale inclusa la tredicesima mensilità connesso con la posizione dell'ottava qualifica funzionale, per classi e scatti, ai sensi del contratto collettivo vigente per il personale del comparto dell'amministrazione provinciale, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e l'indennità di funzione provinciale di cui al successivo comma 3, e
- b) la retribuzione lorda annuale secondo il CCNL del 5 aprile 2001 per i/le dirigenti di seconda fascia, inclusa l'indennità di bilinguismo per la carriera direttiva, anche se non spettante.

(2) Per l'attribuzione della posizione di livello retributivo si applica, a decorrere dal 1° settembre 2000, la disciplina relativa alla progressione professionale prevista dall'articolo 56 del contratto collettivo intercompartimentale del 29 luglio 1999, prendendo come punto di partenza ai fini della progressione economica l'inquadramento, per classi e scatti, già attribuito con decorrenza 1° aprile 1998 per effetto della tabella di corrispondenza di cui all'allegato 1 del presente contratto.

(3) Per la determinazione della retribuzione di posizione individuale la Giunta provinciale attribuisce, ad ogni singolo/a ispettore/ispettrice di cui all'articolo 1, previo coinvolgimento dell'Intendente/della Intendente scolastico/a preposto/a, l'indennità di funzione provinciale prevista per il personale dirigente provinciale, mediante l'applicazione dei coefficienti da un minimo di 1,4 ad un massimo di 1,8 commisurati allo stipendio annuo corrispondente alla seconda classe del livello retributivo inferiore all'ottava qualifica funzionale del personale dell'amministrazione provinciale.

(4) Per i/le docenti con incarico ispettivo e il personale ispettivo di cui all'articolo 1, comma 4, l'indennità di funzione provinciale viene corrisposta per 13 mensilità ed è commisurata allo stipendio mensile corrispondente alla seconda classe del livello retributivo inferiore dell'ottava qualifica provinciale.

(5) Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, la Giunta provinciale previo confronto con i/le rappresentanti/e degli/delle ispettori/ispettrici, stabilisce i criteri, secondo i quali attribuire i coefficienti per la commisurazione dell'indennità di funzione provinciale.

(6) All'insegnante di religione con incarico ispettivo per l'insegnamento della religione nelle scuole delle località ladine, a tal fine parzialmente esonerato dal servizio, è corrisposta la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui al successivo articolo 13 in proporzione alle ore dell'incarico ispettivo.

Art. 13 (Retribuzione di risultato)

(1) A decorrere dall'anno scolastico 2002/03 al personale ispettivo di cui all'articolo 1 è corrisposta una retribuzione di risultato che non può essere superiore al 30% dell'indennità di funzione provinciale attribuita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, e che va conferita dall'intendente/dalla intendente scolastico/a competente a seguito della valutazione annuale.

(2) L'indennità di cui al comma 1 può essere negata o ridotta dall'intendente/dalla intendente scolastico/a competente in caso di

valutazione non soddisfacente sull'assolvimento delle funzioni ispettive.

(3) Per gli anni scolastici 2000/01 e 2001/02 al personale ispettivo viene corrisposta l'indennità di risultato prevista per i/le direttori/direttrici di ripartizione dell'amministrazione provinciale di cui all'articolo 11 del contratto collettivo intercompartimentale per il personale dirigenziale provinciale del 17 luglio 2000.

(4) La retribuzione di risultato di cui al comma 1 e l'indennità di cui al comma 3, spettano anche al personale assente per malattia, per astensione obbligatoria per maternità e per distacco sindacale retribuito e a quello comandato alla provincia.

Art. 14 (Indennità di bilinguismo rispettivamente trilinguismo)

(1) L'indennità speciale di seconda lingua di cui all'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come rideterminata con decreto del Ministro del Tesoro 22 dicembre 1992, viene aumentata, con le medesime decorrenze, nella misura corrispondente alla percentuale di aumento degli stipendi mensili lordi iniziali del personale di comparto per il personale provinciale.

(2) Al personale ispettivo cui è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina ai sensi della vigente normativa, spetta, inoltre un'indennità mensile lorda nella misura dell'11% dello stipendio tabellare a titolo di indennità di trilinguismo, tenuto conto di quanto disposto dal comma 1.

Art. 15 (Pensionabilità dell'indennità di funzione provinciale rispettivamente della retribuzione di posizione)

(1) Per il personale docente con incarico ispettivo e per il personale ispettivo di cui all'articolo 1, comma 4, l'indennità di funzione provinciale individuale di cui all'articolo 12, comma 3, ha effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

(2) Per il personale dirigente scolastico con incarico ispettivo, la retribuzione di posizione individuale ha effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

Art. 16 (Fondi previdenziali complementari)

(1) Al personale di cui all'articolo 1 sarà estesa la disciplina relativa ai fondi previdenziali complementari secondo le modalità ed i criteri previsti per il personale del pubblico impiego provinciale.

Art. 17 (Disposizioni finali)

(1) Le disposizioni di cui al presente contratto cessano in caso di trasferimento del personale ispettivo ad uffici nel restante territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del [decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434](#). In tal caso non spetta nemmeno la parte variabile della retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato. A tal fine nei singoli contratti individuali è inserita una specifica clausola contrattuale.

(2) Con il presente contratto non trovano più applicazione i contratti provinciali per il personale ispettivo delle scuole della Provincia di Bolzano per gli anni 1998-1999 del 16 aprile 1998 nonché per gli anni 1999-2000 del 22 agosto 2000.